

**FEDERAZIONE ITALIANA DAMA**  
**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

**In persona del dott. Luigi MOLINARO**, assistito dal Giudice Sportivo Nazionale supplente: dott. Flavio Colleselli, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

relativa alla segnalazione fatta pervenire dal Direttore di Gara del Campionato Italiano Assoluto di Dama Italiana, che si è svolto a Castel di Tusa (ME) dal 21.09.2021 al 26.09.2021, Laganà Salvatore

**IN FATTO**

Con la succitata segnalazione si portava a conoscenza di questo Giudice che *“al primo turno del torneo l’incontro tra Sciuto Damiano e Sciuto Carmelo (rispettivamente Padre e Figlio) è terminato con la vittoria del figlio”*. Il direttore di gara riteneva che il Padre aveva favorito la vittoria del Figlio *“falsando la regolare condotta del torneo. Non avendo prove in merito segnalo il fatto in modo che vengano attenzionati eventuali altri incontri passati e futuri per condotta antisportiva”*.

**MOTIVO DELLA DECISIONE**

Sulla base della segnalazione pervenuta, non essendoci elementi probatori della condotta antisportiva dei sig.ri Sciuto Damiano e Sciuto Carmelo, il Giudice Sportivo Nazionale non può sanzionare il comportamento in quanto non si ravvisano i presupposti per interpretare il medesimo come antisportivo o semplicemente scorretto.

Alla luce di quanto ricevuto e qui esposto, si vogliono sensibilizzare gli organi competenti a prendere in considerazione la possibilità di prevedere nei regolamenti dei Campionati e Tornei precise clausole di incompatibilità in incontri tra tesserati che si trovino in situazione di parentela o in cui possa sussistere una qualsiasi forma di conflitto di interessi come previsto all’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo (C.d.C.S. **“Art. 10. Prevenzione dei conflitti di interessi. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”**).

**P.Q.M.**

il Giudice Sportivo Nazionale ritiene non sanzionabile la fattispecie segnalata.

Ufficio del G.S.N. 29.09.201

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Dott. Luigi MOLINARO

Il Segretario provvederà al seguito di competenza ai sensi dell’art. 14, comma 3 R.G.D.